RENTRI e FIR digitale

Aggiornamenti normativi, modalità applicative e criticità operative

Paolo Pipere
Esperto di Diritto dell'Ambiente
Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Le norme di riferimento

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Norme di riferimento

- **Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Legge 12/2019)**
- **Decreto Legislativo 152/2006, art. 188-bis (come modificato da D. Lgs. 23/12/2022, n. 213 e da L. 30/12/2025, n. 199)**
- **Decreto Ministeriale 59/2023**
- Decreto Direttoriale 97/2023 - Scadenze
- Decreto Direttoriale 143/2023 – Modalità operative
- ~~Decreto Direttoriale 251/2023 – Istruzioni di compilazione FIR e Registri~~
- Decreto Direttoriale 253/2024 - sistemi di geolocalizzazione veicoli
- Decreto Direttoriale 254/2024 – approvazione manuali già in precedenza diffusi
- Decreto Direttoriale 255/2024 – accreditamento degli enti, amministrazioni ed organi di controllo
- Decreto Direttoriale 319/2025 - Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
- Decreto Direttoriale 25/2026 - Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
- Legge 27 febbraio 2026, n. 26
- **Decreto Direttoriale 210/2026 – Nuove istruzioni di compilazione FIR e Registri**
- Decreto Direttoriale 254/2026 – Modalità operative per «degrado temporaneo» dei servizi RENTRI
- Decreto Direttoriale 275/2026 – Modalità di gestione dei dati relativi al percorso dei veicoli

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Nuove istruzioni di compilazione

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

REGISTRO

- «dal 13 febbraio 2026 il registro cronologico di carico e scarico **è tenuto esclusivamente in** modalità digitale ed è vidimato digitalmente» ➜ **NON per Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.**
- Per i rifiuti con **stato fisico aeriforme**, non individuabile tra quelli riportati nella suddetta Tabella 3, deve essere utilizzata la voce "**L-Liquido**" specificando "aeriforme" nel campo 42 "Annotazioni".
- **NON è stata corretta** l'indicazione secondo la quale: «Nel caso in cui il trasporto sia esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati»
- Peso verificato a destino: va indicato il peso verificato presso l'impianto di destino e tale e tale peso è espresso solo in kg (chilogrammi). **In presenza di più destinatari deve essere inserita la somma dei pesi verificati a destino**. Il campo va compilato anche quando risulta selezionata la voce "peso verificato in partenza."
- 1.5.2 Respingimento - In caso di più destinatari con differenti causali di respingimento **la causale da indicare è quella inserita dall'ultimo destinatario**. L'annotazione del respingimento, parziale o totale, del rifiuto sostituisce l'obbligo di annotare la ripresa in carico del rifiuto respinto

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

REGISTRO

- 1.2 Scarico **del produttore**
- «**Il produttore** barra la casella CR qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per **i rifiuti URBANI e conferisca al Centro di raccolta**».

- **NESSUNA CORREZIONE** malgrado le ripetute segnalazioni: **il produttore di un rifiuto URBANO NON è in alcun caso tenuto a registrare né l'avvenuta produzione né l'avvenuto avvio al trattamento sul registro cronologico di carico e scarico RENTRI!**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

REGISTRO

- «Le operazioni di rettifica si applicano solo alle registrazioni di carico o di scarico ed è possibile rettificare più volte la stessa registrazione originaria. **Non è possibile rettificare una registrazione di rettifica**»;
- 1.7.3 Gestione delle rettifiche (variazione di campi/annullamento) nel **passaggio da registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo a quello in formato digitale**. Qualora fosse necessario rettificare le registrazioni già annotate sul registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo, dopo il passaggio al registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, per garantire la tracciabilità, è fondamentale che **la registrazione originaria e la relativa rettifica siano chiaramente collegate e riportate sullo stesso documento**.
- 1.9.1 Rifiuti prodotti da **attività di manutenzione** e attività correlate. In questo caso la registrazione di carico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. - Rifiuto prodotto **NELL'**unità locale **[è stato materialmente prodotto FUORI dall'unità locale ma deve essere registrato come prodotto NELL'unità locale?]**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

REGISTRO

- «1.9.2 **Rifiuti prodotti da assistenza sanitaria** disciplinati dal comma 18 dell'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- «I rifiuti **provenienti da assistenza sanitaria svolta al di FUORI delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare**, disciplinati dall'art. 193, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il registro è registro è tenuto presso la struttura sanitaria, unità locale o sede di riferimento del soggetto che svolge tali attività. In questo caso la registrazione di carico avviene **seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. »**
- **Il rifiuto è stato materialmente prodotto FUORI dall'unità locale ma deve essere registrato come prodotto NELL'unità locale?**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

REGISTRO

- «2.7.3 **Attività di trasporto funzionale all'impianto riferibile ad un'unica unità locale**
- Qualora l'impianto di trattamento rifiuti eserciti anche l'attività di trasporto funzionale all'impianto riferibile ad un'unica unità locale, sul registro cronologico di carico e scarico (**un unico registro aperto per profilo trasporto e recupero/smaltimento**), può essere effettuata **un'unica registrazione per entrambe le attività seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 2.**
- **3. Trasportatori -** 3.1.1 Carico e scarico contestuale sul registro

La registrazione di carico e scarico contestuale viene annotata **una volta eseguito il trasporto** indipendentemente se [?] il trasporto è avvenuto o meno nella stessa giornata

- «Le informazioni **rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto**» [**?** L'annotazione contestuale di carico e scarico sul registro il trasportatore la deve eseguire **entro dieci giorni lavorativi dalla FINE del trasporto**]

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

REGISTRO

- 3.6.2 **Centro di raccolta**

«Il gestore del centro di raccolta, che può essere soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, effettua **una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ciascun codice EER** relativo a rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal Centro di Raccolta» - ma deve registrare con le modalità previste per gli impianti (i CdR NON SONO IMPIANTI) **i RAEE PERICOLOSI E NON PERICOLOSI?**

- **INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S: La sezione non deve essere compilata.**
- ESITO CONFERIMENTO: La sezione non deve essere compilata.
- PROVENIENZA DEL RIFIUTO: La sezione non deve essere compilata
- «Campo 13 – Quantità: quantità indicata **nel FIR**.
- Campo 14 – Unità di misura: deve essere indicata l'unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri) riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità) così come desunta **dal FIR». [ma se il rifiuto è trasportato dal gestore del servizio pubblico o da un suo incaricato NON è necessario il FIR]**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

REGISTRO

- 4. **Intermediari o commercianti senza detenzione**
- «ESITO CONFERIMENTO - Questa sezione **non va compilata**» - **Perché?**

- **5.1 Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni – MANCA ancora la comunicazione semplificata per le operazioni di preparazione per il riutilizzo.**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR

- «L' "**Allegato FORMULARIO RIFIUTI**" deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo nel caso in cui in partenza si preveda la **presenza di più intermediari** o l'intermodalità». **Perché? Nel FIR digitale si possono inserire molti intermediari.**
- «È consentita la stampa FRONTE/RETRO del FIR**.** I FIR non devono essere necessariamente usati nell'ordine cronologico con il quale sono stati vidimati»
- «Unità locale: indirizzo dell'unità locale dove è stato prodotto il rifiuto, ovvero **a cui si riferisce la produzione**. Il campo "unità locale" deve essere compilato **anche quando il rifiuto è prodotto fuori dall'unità locale». Perché?**
- **Luogo di produzione se diverso dall'unità locale**: indirizzo del luogo di produzione del rifiuto in cui è svolta l'attività che ha generato il rifiuto se diverso dall'unità locale del produttore (es. attività di manutenzione)»

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR

- «Nel caso di FIR digitale la struttura dati consente di inserire più caratteristiche di pericolo e quindi non va utilizzato il campo annotazioni»
- «Non è obbligatorio barrare la casella "peso verificato in partenza" anche se si dispone di uno strumento di misurazione del peso»
- «**Analisi/rapporto di prova**: il campo va barrato se si dispone di un rapporto di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo “Nr. documento” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento. **In caso di trasporto senza Analisi/rapporto di prova il riquadro non deve essere barrato.**
- **Classificazione**: il campo va barrato per indicare che è stato redatto un giudizio di classificazione del rifiuto o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto. Nel campo “Nr. documento” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento. In caso di trasporto senza “Classificazione” il riquadro non deve essere barrato.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR

- «Trasporto ADR/**RID**: il campo va barrato nel caso di trasporto soggetto alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) o **RID** (Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia)».
- «Le informazioni relative all'ADR da riportare nel FIR **non sostituiscono la documentazione prescritta dalla normativa ADR». [?]**
- «Nel caso di accettazione parziale o respingimento da parte del destinatario, il successivo trasporto al Produttore/Detentore, è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato in tutte le sue parti dal Destinatario con i dati richiesti dalla sezione 12.
- Nei casi di avvio ad altro impianto viene compilato anche il campo 16 (II° destinatario) il Produttore/Detentore o il trasportatore su richiesta del produttore/detentore compila il campo 16 (Secondo destinatario) utilizzando il medesimo formulario. Nel caso di FIR digitale è richiesta la sottoscrizione mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica [...]»

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR

- «3. Il campo “In attesa di verifica analitica” **va barrato contestualmente alla compilazione del campo “accettato per intero” o “accettato parzialmente” [?]** se il destinatario, dopo l’arrivo del rifiuto, intende sottoporre il rifiuto ad analisi. Le verifiche analitiche sono effettuate successivamente all'arrivo del carico e alla sottoscrizione del FIR da parte del destinatario **[si verifica un rifiuto che è stato già formalmente accettato?].** Per le modalità di gestione del rifiuto in attesa di verifica analitica, si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione. **➜ NESSUNA INDICAZIONE UTILE**
- **«I**l campo “annotazioni” deve essere utilizzato anche in caso di altri destinatari successivi al secondo. Nel caso di FIR digitale non sarà necessario ricorrere al campo 17 (Annotazioni) per indicare l’accettazione parziale o il respingimento da parte del secondo destinatario o ancora per indicare un successivo destinatario ulteriore al secondo in quanto è possibile gestire più destinatari. [così come è possibile gestire più intermediari ma in quel caso le indicazioni sono differenti]

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR

- «Nel FIR digitale l'inserimento di **eventuali note richiede la sottoscrizione elettronica da parte del soggetto che le appone**»
- «Nel FIR digitale l'inserimento di uno stazionamento richiede la sottoscrizione elettronica da parte del trasportatore come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023. **[lo stazionamento si può inserire solo all'atto della ripresa del trasporto…]**
- Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni (cognome e nome) e la firma del nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni) alla ripresa del trasporto».

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR

- **Variazione del destinatario:** «Nel caso di FIR in formato digitale, il trasportatore che ha in carico il rifiuto, su richiesta del Produttore/Detentore emette un nuovo formulario di identificazione del rifiuto in modalità digitale, secondo le istruzioni riportate al par. 1.1.2, indicando l'impianto di destinazione alternativo individuato e riportando nel campo 17 (Annotazioni) che il formulario è stato emesso nell'impossibilità di raggiungere il destinatario individuato nel formulario originario di cui va riportato il numero. Nel campo 9 (Trasporto) deve essere riportato il percorso indicando il luogo di origine del nuovo trasporto e nel campo 8 (Cognome e nome conducente) come data e ora di inizio trasporto quella in cui materialmente riprende il trasporto verso la nuova destinazione individuata».

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Mancanza disponibilità servizi RENTRI

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

4.2 Impossibilità di trasmettere al Rentri le operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico

4.2.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di trasmettere i dati dei registri cronologici di carico e scarico.

4.2.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono trasmettere i dati dei registri il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'evento, anche se successivo alle scadenze previste dal D.M. 4 aprile 2023, n.59. I servizi RENTRI terranno traccia della data di trasmissione.

4.2.3 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'impossibilità di trasmettere i dati entro le scadenze previste dall'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 per la mancanza di disponibilità dei servizi per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, gli operatori potranno utilmente anticipare la trasmissione al RENTRI dei dati dei registri cronologici di carico e scarico.

4.2.4 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 15: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Decreto Direttoriale 319/2025

5. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA VIDIMAZIONE DEI FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) IN FORMATO CARTACEO

5.1 Impossibilità di vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei mediante applicazione web

5.1.1 Impatto sugli utenti

I produttori o i detentori o i trasportatori, che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per la gestione del FIR cartaceo, non sono in grado, per mancanza di disponibilità dei servizi, di vidimare digitalmente, compilare ed emettere il FIR cartaceo.

5.1.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità dei servizi di supporto per la gestione del FIR cartaceo, gli operatori potranno utilmente vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente rispetto all'utilizzo, un numero, proporzionale al loro fabbisogno, di FIR cartacei bianchi da compilare manualmente.

5.1.3 Modalità operativa di riferimento

Modalità operativa 6: Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

3. MANCANZA DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FIR DIGITALE

3.1 Impossibilità di vidimare il FIR digitale

3.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che utilizzano per l'emissione del FIR digitale i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di vidimare il FIR in formato digitale.

3.1.2 Misure di mitigazione

Per limitare il rischio derivante dall'indisponibilità dei servizi per la gestione del FIR digitale, in considerazione di quanto riportato al punto 3.1, gli operatori potranno utilmente vidimare digitalmente ed emettere anticipatamente rispetto all'utilizzo, un numero, proporzionale al loro fabbisogno, di FIR digitali già vidimati.

3.1.3 Modalità operativa di riferimento del Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023

Modalità operativa 9: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.
Modalità operativa 14: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

3.3 Impossibilità di integrare il FIR digitale nel corso del trasporto

3.3.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che trasportano rifiuti accompagnati da FIR digitale e che utilizzano i servizi messi a disposizione dal RENTRI non sono in grado, per mancanza di disponibilità di tali servizi, di aggiornare il FIR in modalità digitale e/o di sottoscriverlo con il certificato di firma remota RENTRI nel caso di eventi occorsi in fase di trasporto (trasbordo, sosta tecnica e presa in carico nel caso di trasporto intermodale).

3.3.2 Misure di emergenza

Gli operatori che trasportano rifiuti possono aggiornare la stampa del FIR digitale di cui all'art.7, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n.59 e sottoscriverla con firma autografa.
Nelle fasi successive del trasporto, il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Il trasportatore comunica al produttore/detentore il cambio di formato del FIR al verificarsi dell'evento.
La comunicazione avviene al di fuori dei servizi RENTRI.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

3. INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET E DI AUTENTICAZIONE DIGITALE IN FASE DI GESTIONE DEL FIR DIGITALE

3.1 Impossibilità di emettere il FIR digitale per indisponibilità temporanea dei servizi di connettività Internet o di autenticazione digitale utilizzati, dovuta a ragioni al di fuori del controllo degli operatori e non derivanti da scarsa manutenzione o negligenza.

3.1.1 Impatto sugli utenti

Gli operatori che gestiscono il FIR in formato digitale non sono in grado di vidimare, compilare, emettere e firmare il FIR in formato digitale.

3.1.2 Misure di emergenza

Gli operatori possono emettere il FIR di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n.59 in formato cartaceo, con le modalità e i formati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n.59.
Il FIR è gestito secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 ed in particolare:

- la copia completa viene restituita dal trasportatore con le modalità di cui al comma 5, articolo 6 del citato decreto;
- gli operatori non devono trasmettere i dati contenuti nel FIR al RENTRI.

Gli operatori:

- riportano nel campo annotazioni del FIR cartaceo la dicitura "FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026;
- compilano la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet riportata in Appendice all'Allegato 2 e la trasmettono, via PEC, all'indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell'indisponibilità.

Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, l'operatore deve garantire in qualunque momento la possibilità di riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e la verifica della corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto trasmesso al RENTRI.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

D.D. 275/2026

Articolo 2

(Modifiche al decreto direttoriale n.253 del 12 dicembre 2024)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, sono eliminate le parole "*e al telaio*";
2. All'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, le parole "*dodicesimo mese*" sono sostituite dalle seguenti "*diciannovesimo mese*", con decorrenza dal 13 settembre 2027.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
Comma 3-bis

- Gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti,**
- **i produttori di rifiuti pericolosi** [**ora alcuni sono esclusi**] e
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano **rifiuti pericolosi** a titolo professionale o che
- operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,**
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti [**ora esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI**], nonché,
- con riferimento **ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3,**

- **sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

Comma 3-bis.

nonché, **con riferimento ai rifiuti non pericolosi**,

- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto:
- «3. Chiunque effettua **a titolo professionale** attività di raccolta e trasporto di rifiuti **[anche non pericolosi],**
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione **[anche non pericolosi],**
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti [**ora esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI**] , nonché
- **[...] le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)»**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Soggetti obbligati

«le imprese e gli enti **produttori iniziali** di rifiuti non pericolosi di cui all'**articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)**»

- **Art. 184, comma 3.** Sono rifiuti speciali: [...]
- c) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali** se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani];
- d) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali** se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani];
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, **i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,** dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- Sono esonerati da tale obbligo [...] per i soli rifiuti non pericolosi, **le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti**.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)
Comma 3-bis (come modificato da L. 30/12/2025, n. 199)

- «**Sono esclusi** dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) **i Consorzi** ovvero i **sistemi di gestione** in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) **i produttori di rifiuti** a cui si applicano le disposizioni di cui **all'articolo 190** [registro cronologico di carico e scarico], **commi 5 e 6** ».

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

Art. 237 (Criteri direttivi dei sistemi di gestione)

1. [...] **I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II** [gestione degli imballaggi] **e III** [gestione di particolari tipologie di rifiuto] **della parte quarta del presente decreto legislativo**, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di riconoscimento [...].

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 - Tutti diritti riservati

b) **i produttori di rifiuti** a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 ».

Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico)

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 **gli imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila [in realtà **tutti** gli imprenditori agricoli, vedi comma 6], le imprese che **raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, di cui all'articolo 212, comma 8 [iscritti alla categoria 2-bis dell'ANGA], nonché, **per i soli rifiuti non pericolosi**, le imprese e gli enti **produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti** [già in precedenza implicitamente esclusi].

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

b) **i produttori di rifiuti** a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6 ».

Articolo 190 (Registro cronologico di carico e scarico)

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile **produttori iniziali di rifiuti pericolosi**, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 [**barbieri e parrucchieri**], 96.02.02 [**saloni di bellezza**] , 96.02.03 [**manicure e pedicure**] e 96.09.02 [**servizi di tatuaggio e piercing**] che producono **rifiuti pericolosi** [...] ed i **produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa** [in realtà già esclusi in quanto l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico è previsto **solo per gli enti e le imprese** produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi]

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Gli **enti e le imprese** produttori iniziali di **rifiuti speciali pericolosi**,
- anche se i rifiuti sono prodotti occasionalmente e
- in modesta quantità,
- **a prescindere dal numero di dipendenti**

sono **tenuti ad iscriversi al RENTRI**, fatti salvi i casi in cui si applica una delle esenzioni in precedenza richiamate

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Gli **enti e le imprese** produttori iniziali di **rifiuti speciali NON pericolosi**, derivanti da:

- attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca;
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- attività sanitarie

NON sono tenuti a iscriversi al RENTRI e per l'avvio al trattamento di queste tipologie di rifiuti anche dopo il 15 settembre 2026 possono utilizzare il FIR cartaceo.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR - RENTRI

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Articolo 5 - Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riportato nell'allegato II.
2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n.152/2006 è **emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti,** in conformità al modello riportato nell'Allegato II ed è **integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**
3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, **il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Articolo 7 - Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

8. Il formulario di identificazione del rifiuto **è emesso e gestito in modalità digitale** secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, **a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) [13/02/2026, termine prorogato al 16 settembre 2026].**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

D.D. 97/2023 - Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale

Per gli operatori tenuti all'iscrizione al RENTRI e, per i produttori iniziali, in quest'ultimo caso con esclusivo riferimento ai rifiuti per i quali per ogni unità locale sussiste l'obbligo di iscrizione, dal 13 febbraio 2026 [16 settembre 2026]

Questa è anche la data a partire dalla quale devono essere trasmessi al RENTRI i FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Termini per la trasmissione del FIR digitale

Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI

I produttori/detentori, i trasportatori e i destinatari iscritti al RENTRI **devono trasmetterei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI**.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione dei dati da parte del destinatario è obbligatoria in **tutti i casi di**:

- **accettazione**
- **respingimento** (parziale o totale) del rifiuto

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore oppure, per suo conto:

- dal soggetto delegato;
- o dal trasportatore (a cui il produttore ha chiesto la vidimazione e la compilazione del FIR).

Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati procede il produttore iniziale.

La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Termini per la trasmissione del FIR digitale

Trasmissione dei FIR da parte del produttore

Il produttore può trasmettere i dati contenuti nei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi tramite i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI, oppure mediante interoperabilità tra il proprio sistema gestionale ed il RENTRI.

La trasmissione può essere fatta anche delegando i soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

I medesimi dati devono essere trasmessi anche dal trasportatore e dal destinatario.

D.M. 59/2023 - art. 18 - Deleghe

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive **associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse**, ovvero **il gestore** del servizio di raccolta o **del circuito organizzato di raccolta** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) , del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Termini per la trasmissione del FIR digitale

D.D. 143/2023 – Modalità Operative
Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) - Procedura 14

14.5.5 Trasmissione dei dati

XIII. Trasmissione al RENTRI dei dati del formulario digitale in formato rispondente alle specifiche tecniche che definiscono il formato "xFIR" pubblicate sul portale www.rentri.gov.it. La trasmissione dello stesso data set può avvenire anche ripetutamente dai diversi soggetti coinvolti nella movimentazione del rifiuto. È cura del RENTRI conservare l'esatta cronologia degli eventi e delle versioni. La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l'annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico di seguito riportate:

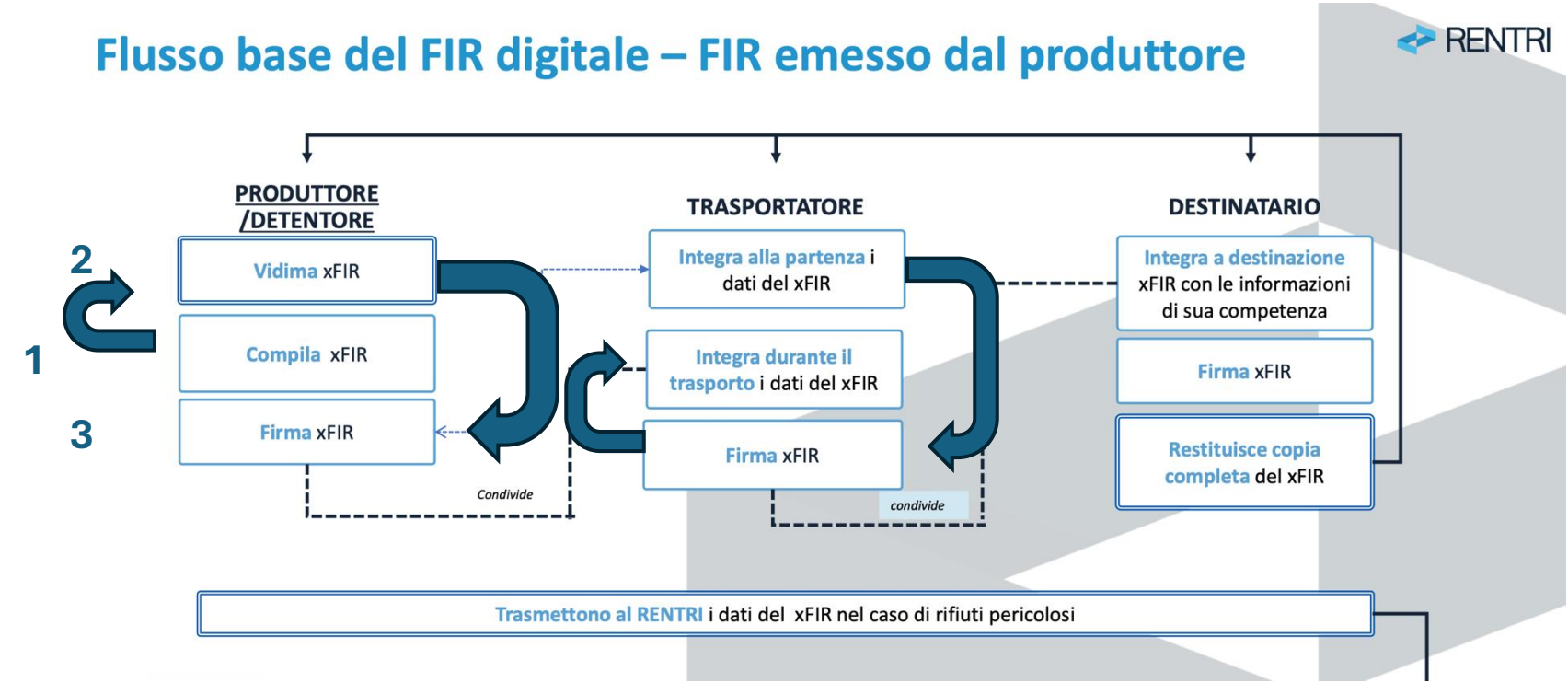
- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR DIGITALE

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR Digitale



Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR Digitale

Rispetto allo schema è necessario ricordare che il FIR digitale parzialmente compilato dal produttore/detentore o dal trasportatore [se incaricato dal produttore/detentore] deve essere completato **inserendo i dati mancanti all'atto dell'inizio del trasporto** e, prima della partenza, **sottoscritto digitalmente sia dal produttore/detentore sia dall'autista.** Il produttore/detentore può scegliere di **usare il portale RENTRI o di usare l'APP per dispositivi mobili**, **l'autista** del veicolo **utilizza l'APP per dispositivi mobili**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

FIR Digitale

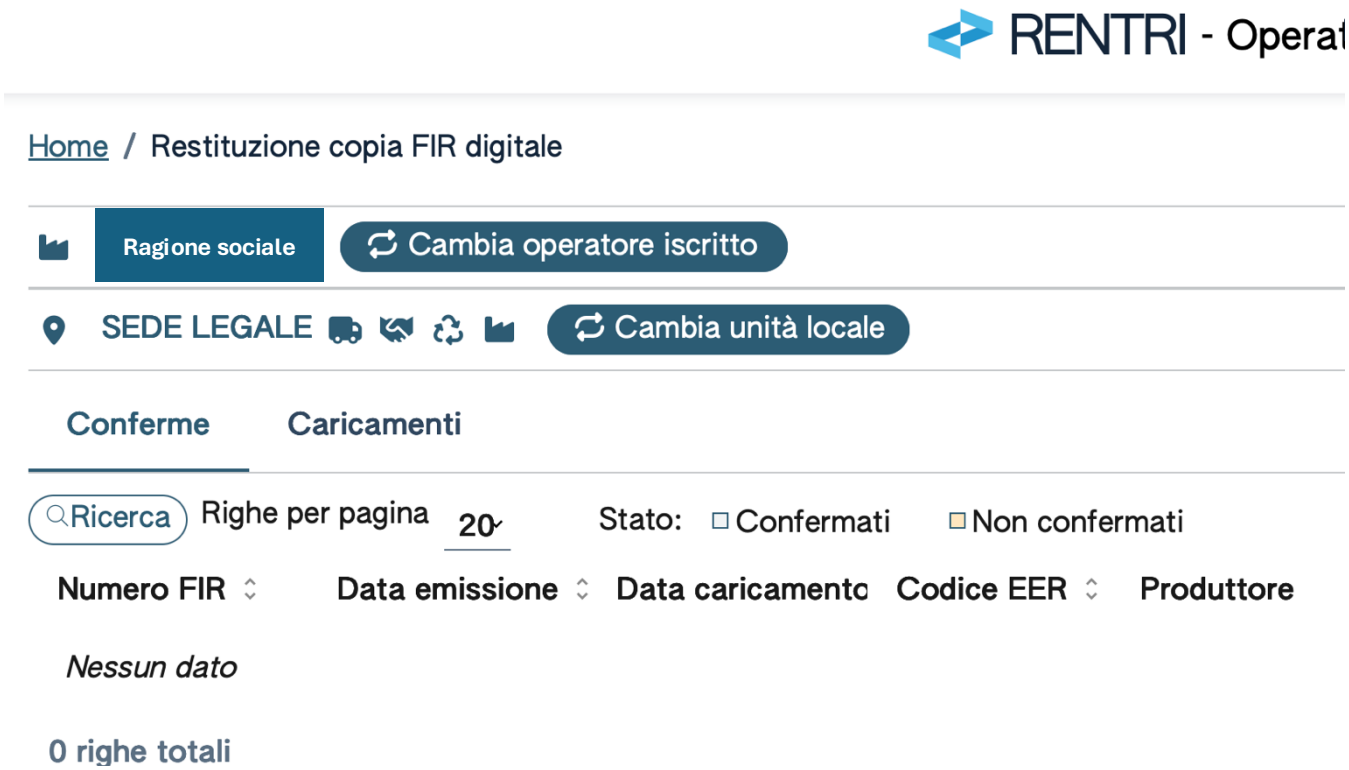
I **servizi di supporto**, tramite **applicazione web**, consentono di:

- emettere il FIR vidimato in formato digitale
- compilare il FIR secondo il nuovo modello
- **sottoscrivere digitalmente il FIR**
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati
- **prendere in carico un FIR emesso da altro soggetto**
- restituire la copia completa del FIR (per il destinatario)
- **trasmettere al RENTRI i dati del FIR (in caso di rifiuti pericolosi)**
- **scaricare la copia completa del FIR (per il produttore, trasportatore e intermediario)**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Conferma FIR digitale

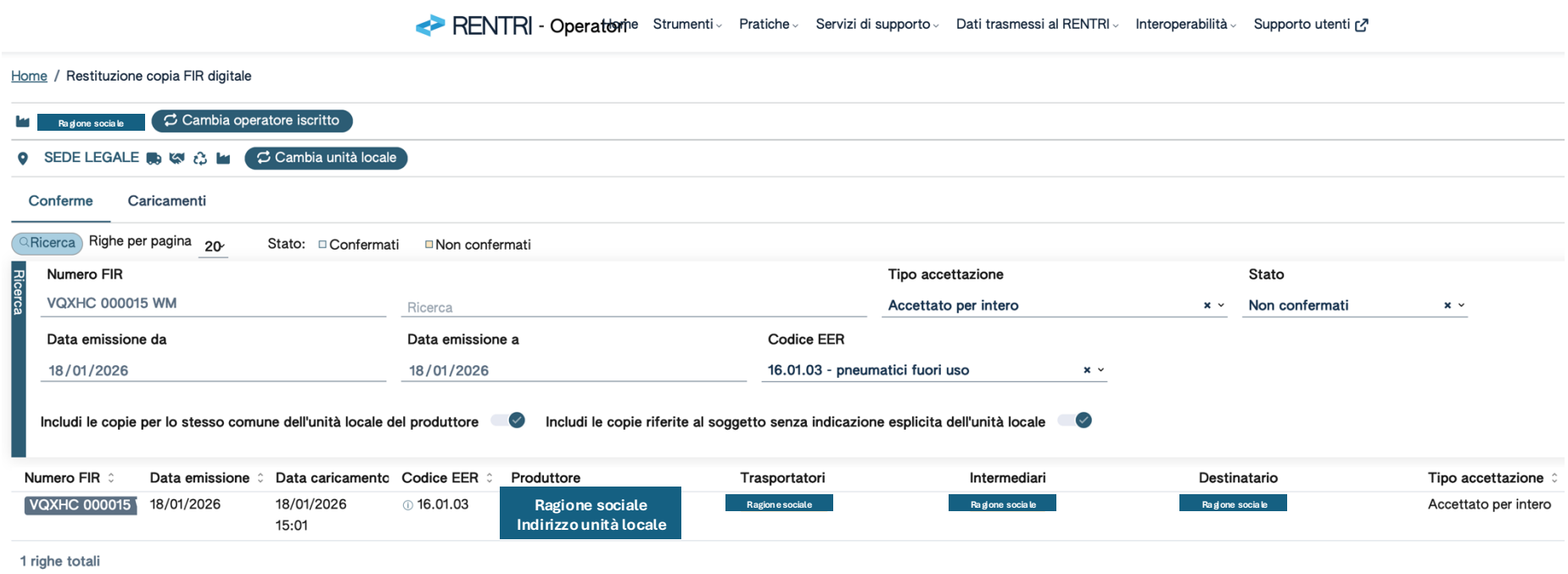
Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati



Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati



Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati



Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Conservazione digitale sostitutiva
(FIR digitale e annotazioni sul Registro di carico e scarico)

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

- La conservazione digitale sostitutiva a norma deve essere garantita, per tre anni, **sia per le annotazioni** effettuate sul Registro di carico e scarico e trasmesse al RENTRI **sia per i FIR digitali completati dal gestore dell'impianto di trattamento.**
- **Attenzione: i FIR digitali devono essere scaricati dal portale RENTRI entro 90 giorni dal conferimento dei rifiuti all'impianto**

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - **Codice dell'amministrazione digitale**
Art. 44

1-ter. In tutti i casi in cui la legge prescrive **obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati**, il sistema di conservazione dei documenti informatici **assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità,** secondo le modalità indicate nelle Linee guida.
1-quater. **Il responsabile della conservazion**e, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, **può affidare**, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), **la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali.** [...]

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati



Elenco dei conservatori iscritti

Elenco dei conservatori attivi nel Marketplace:

Ragione Sociale	Rappresentante legale	Sede legale	Data iscrizione o rinnovo	Data scadenza

Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati

Sistema sanzionatorio

© Paolo Pipere 2025 - Tutti i diritti riservati

- D.Lgs. 152/2006 - art. 258

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, **la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis** , nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.**

La **mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi** con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.**

© Paolo Pipere 2025 - Tutti i diritti riservati

- Art. 258
- 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono **ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini** previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative.
- **Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati**, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

© Paolo Pipere 2025 - Tutti i diritti riservati

- Art. 258
- 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti **sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità**, con esclusione degli errori materiali e **violazioni formali**.
- In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, **si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.**

© Paolo Pipere 2025 - Tutti i diritti riservati



Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati
© Paolo Pipere 2026 – Tutti i diritti riservati